

PARAMETRI RETRIBUTIVI

1. Ai livelli inquadramentali sotto riportati corrispondono parametri retributivi articolati come segue:

- per i livelli D e C1 due parametri retributivi a), b);
- per i livelli C, B1, B, tre parametri retributivi a), b), c).

2. I criteri di attribuzione dei parametri retributivi sono i seguenti.

– **Parametro retributivo base a)**

Il parametro retributivo base a) è attribuito ai lavoratori di primo ingresso nel livello, compresi i neoassunti, anche con riguardo a nuove attività lavorative che siano individuate come rientranti nella declaratoria professionale di livello. La permanenza in questo parametro è collegata esclusivamente ad un lasso di tempo predeterminato, maggiore per i livelli C, B1, B, rispetto a quello previsto per i livelli D e C1.

– **Parametro retributivo b)**

E' il parametro di attestazione per i livelli d'inquadramento D e C1 e rappresenta il parametro intermedio per i livelli C, B1 e B.

Il parametro retributivo b) è rappresentato dal valore parametrico dei vigenti livelli professionali.

Tale valore viene confermato ai lavoratori in forza alla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, per tutte le attività che ad oggi in ogni realtà aziendale vengono svolte.

Viene conseguito dal personale con il valore parametrico a), decorso il previsto periodo di permanenza.

– **Parametro retributivo apicale c)**

Il parametro retributivo apicale c) è finalizzato ad apprezzare l'attribuzione di attività lavorative contraddistinte da uno o più dei seguenti requisiti o caratteristiche :

- l'attribuzione di modalità lavorative, nuove rispetto a quanto viene a oggi realizzato nelle singole società, caratterizzate dalla polifunzionalità intendendosi per tale l'assegnazione al lavoratore di mansioni, di pari livello di inquadramento, relative all'attività lavorativa, anche di nuova istituzione, riferibile ad un settore aziendale diverso da quello di appartenenza, in alternanza alle mansioni proprie della figura professionale normalmente ricoperta. Tale polifunzionalità richiede il possesso di competenze e requisiti professionali radicalmente diversi da quelli necessari per l'espletamento dell'attività lavorativa normalmente assegnata;
 - l'attribuzione formale del coordinamento diretto di risorse umane, appartenenti allo stesso livello d'inquadramento;
 - l'attribuzione di attività lavorative richiedenti il possesso di abilitazioni professionali specialistiche o di certificazioni di competenze specialistiche, non intendendosi per tali titoli di studio considerati requisiti necessari per ricoprire la posizione lavorativa prevista.
3. Il parametro retributivo apicale (c), in funzione delle modalità con cui viene attribuita l'attività lavorativa richiedente i requisiti e le caratteristiche sopra riportate, può essere riconosciuto anche in via temporanea.